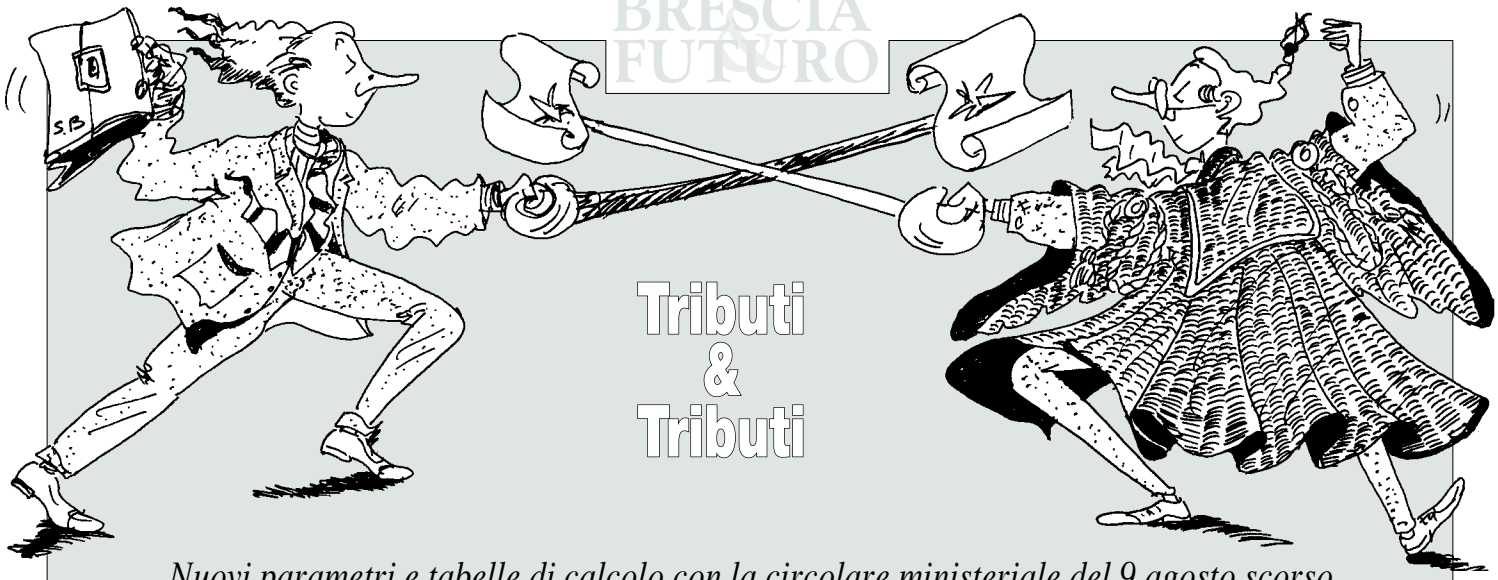

Tributi & Tributi

Nuovi parametri e tabelle di calcolo con la circolare ministeriale del 9 agosto scorso

Evasori nel mirino del fisco: torna il redditometro

di Walter Faccincani

Con la Circolare Ministeriale n. 49/E del 9 agosto scorso il Fisco ha dato nuovo impulso ad un metodo di accertamento presuntivo dei redditi dei contribuenti che passa sotto il nome di "redditometro". In particolare sono stati inseriti nuovi parametri di calcolo e un nuovo elemento significativo per le indagini che riguarda la situazione patrimoniale e reddituale complessiva del nucleo familiare della persona fisica controllata.
Il redditometro (noto in termini tecnici come "*accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche determinato sinteticamente*") è un metodo di verifica che permette all'amministrazione finanziaria di determinare presuntivamente il reddito complessivo attribuibile al contribuente persona fisica, in base ad alcuni elementi e circostanze di fatto certi, come il possesso e l'acquisto di alcuni beni e servizi che rappresentano evidenti manifestazioni della cosiddetta capacità contributiva (immobili, automobili, roulottes, aerei, barche, cavalli da corsa ecc...).
Si tratta di una norma che è entrata a far parte del nostro ordinamento fiscale nel lontano 1983 e che consiste nel determinare il reddito di una persona in base al suo tenore di vita, a prescindere da quanto dichiarato con la denuncia dei redditi. In pratica sono state costruite delle tabelle in cui sono stati catalogati i beni e servizi indicativi della capacita contributiva di cui il soggetto ha la disponibilità e a tali beni sono stati attribuiti dei coefficienti per calcolare il costo di gestione, e quindi il reddito minimo per mantenere tale bene. Oltre al reddito presunto per la gestione dei beni già in possesso si tiene conto anche degli incrementi patrimoniali (acquisto di beni) effettuati nell'anno oggetto d'indagine.

Walter Faccincani

Dalla combinazione dei coefficienti per i beni già disponibili e degli incrementi patrimoniali, si ricava un reddito presunto che deve essere confrontato con quanto dichiarato dal contribuente. Se il confronto tra reddito presunto e reddito dichiarato genera una differenza superiore al 25% per due anni consecutivi, scatta l'accertamento e quindi la contestazione da parte del fisco. Ovviamente i coefficienti sono aggiornati periodicamente con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in base ai parametri ISTAT.
Si tratta quindi di criteri che servono per aiutare l'attività di verifica, soprattutto nei confronti degli evasori totali o paratotali. In alcuni casi il redditometro può avere anche una valenza sociale. Al riguardo la circolare n. 101/E del 30 aprile 1999 ne sottolinea l'importanza nel caso di contribuenti delinquenti o malavitosi che non presentano nemmeno la dichiarazione dei redditi, ma che possiedono diversi beni immobili, automobili di grossa cilindrata, altri beni e servizi, e depositi bancari elevati.
Nel 2007 l'amministrazione finanziaria ha dato nuovo impulso a

questo tipo di verifiche fiscali, indicando come obiettivo primario della gestione tributaria, *il recupero della base imponibile non dichiarata da attuarsi, tra l'altro, attraverso "un'attenta selezione dei soggetti da sottoporre a controllo sulla base delle evidenti manifestazioni di capacità contributiva"*. A tale riguardo, la circolare ministeriale del 9 agosto ha fornito ulteriori elementi d'indagine, introducendo alcune importanti novità sulle varie fasi in cui si deve concretizzare l'azione di verifica del fisco e che riguardano:

- le modalità di valutazione dei dati patrimoniali acquisiti da parte dell'Ufficio (gli elementi indicatori della capacità contributiva del soggetto);
- i criteri per la selezione dei soggetti da sottoporre ad accertamento;
- le modalità di svolgimento delle attività preliminari da parte dell'Ufficio;
- le modalità di effettuazione della fase istruttoria da parte dell'Ufficio che comprende l'esame degli elementi forniti dal contribuente.

Valutazione degli elementi indicatori di capacità contributiva

I beni e servizi che costituiscono il patrimonio del contribuente devono essere considerati sotto il duplice profilo:

- *patrimoniale*: la spesa per gli incrementi patrimoniali è rilevante come esborso, in proporzione, nell'anno di acquisto e nei quattro precedenti. Cioè la spesa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con i redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti;
- *gestionale*: il costo di gestione del bene e/o servizio assume rilievo nell'anno d'acquisto e nei successivi fino alla sua privazione.

A questi elementi va aggiunta la vera novità della circolare ministeriale che riguarda l'indicazione di ulteriori elementi che gli uffici finanziari devono tenere in considerazione nella loro azione di verifica e che riguardano:

- la valutazione della posizione reddituale complessiva dei componenti del nucleo familiare, essendo evidente che frequentemente gli elementi indicativi della capacità contributiva possono trovare giustificazione nei redditi degli altri componenti il nucleo familiare;
- la ricostruzione della complessiva situazione reddituale e patrimoniale del soggetto selezionato per la verifica, nonché del coniuge e degli altri familiari valutando i redditi imponibili dichiarati da tutti questi soggetti anche per gli anni precedenti;
- la considerazione di tutti gli elementi contabili rintracciabili dagli atti registrati nei periodi precedenti a quello interessato dalla verifica (disinvestimenti patrimoniali; successione ereditaria; donazione

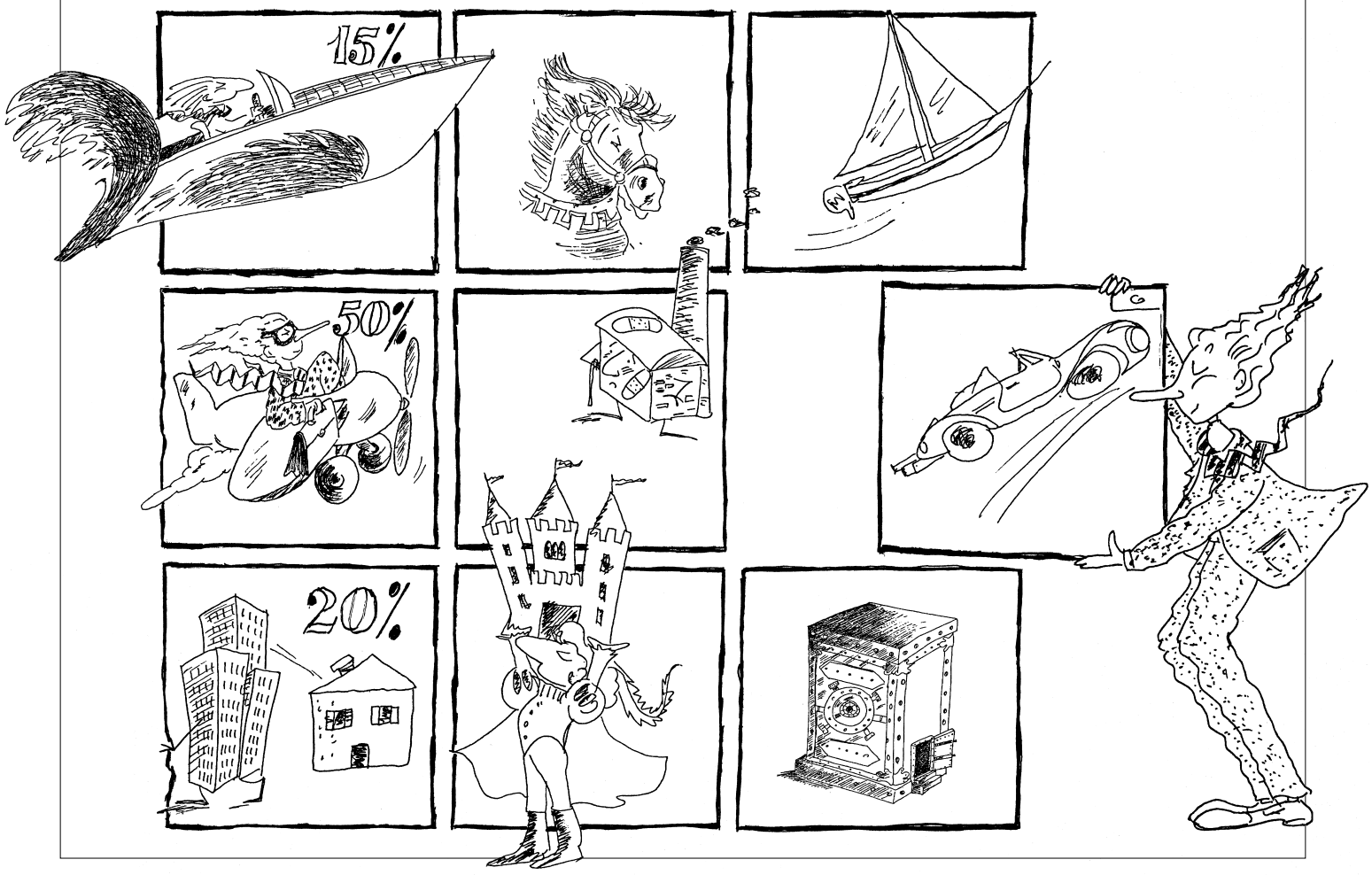

di denaro, ecc) stipulati anche dal coniuge e dagli altri familiari, che possono aver contribuito alle spese - indice di capacità contributiva;
- la attenta valutazione della posizione delle persone fisiche che, nei periodi d'imposta d'interesse, hanno dichiarato di svolgere attività agricole. Questo è importante in quanto è possibile, in alcuni casi, dichiarare il reddito agrario in base alla rendita catastale del terreno e non in base al reddito effettivo prodotto. In tali casi il dato ricavato dalla dichiarazione dei redditi potrebbe essere fuorviante ai fini delle valutazioni d'Ufficio e per questo occorre che i verificatori analizzino altri elementi, quali il volume d'affari dichiarato ai fini IVA che può rappresentare un termine di valutazione del reddito potenziale ricavabile dall'attività agricola;
- l'acquisizione, nel corso della fase istruttoria (mediante convocazione in Ufficio o tramite questionario), di tutte le informazioni che possono rappresentare la "prova contraria" che il contribuente può fornire prima della notificazione dell'atto di accertamento con cui viene formalmente contestato un reddito imponibile maggiore rispetto a quello dichiarato nella denuncia dei redditi.

E' chiaro che la situazione finanziaria e patrimoniale del nucleo familiare diventa un elemento centrale in questo tipo di verifiche fiscali.

Criteri per la selezione dei soggetti da sottoporre a verifica

I soggetti da sottoporre a controllo devono essere individuati secondo una serie di linee-guida:
- informazioni già in possesso dell'ufficio territoriale acquisite tramite fatti di dominio pubblico, banche dati e segnalazioni qualificate predisposte attraverso la cosiddetta attività di "intelligence". Quest'ultima attività, in pratica, consiste nel ricavare deduzioni ed elementi utili all'indagine, mettendo in connessione fatti e informazioni che all'apparenza non sono collegati tra loro;
- considerare oltre agli elementi-indice della capacità contributiva (immobili, automobili, barche, aeromobili ecc..) anche altre manifestazioni di ricchezza rinvenibili negli atti registrati presso l'Ufficio del Registro;
- reperire e tenere conto di eventuali atti di disinvestimento patrimoniale, nonché di eventuali altri atti che dimostrano la disponibilità di somme di denaro (donazioni, mutui, ecc..) stipulati in un arco temporale ragionevole antecedente l'anno interessato alle verifiche;
- valutare e tenere conto della situazione fiscale ed economica di tutto il nucleo familiare del soggetto selezionato;
- acquisire per ciascuna posizione selezionata ulteriori informazioni reperibili nel sistema centralizzato del Fisco, ad esempio verifiche già eseguite dalla Guardia di Finanza ecc.

In pratica, poi, l'Agenzia delle Entrate ha espresso l'indicazione di sottoporre a controllo prioritario i soggetti segnalati in quanto rientrano contemporaneamente nelle seguenti liste:
- *lista selettiva "AU autovetture"*. Si tratta di un elenco ideato in via sperimentale che raggruppa tutte le persone fisiche che nell'anno 2003 hanno immatricolato un'autovettura di potenza fiscale uguale o superiore a 21 CV per le quali è stato previsto un "reddito complessivo netto convenzionale" di riferimento da confrontare con il reddito dichiarato dal contribuente;
- *lista selettiva "T incrementi patrimoniali"* in cui sono state segnalate le persone fisiche che, per gli anni 2002 e 2003, hanno dichiarato redditi imponibili non congrui rispetto alla consistenza degli esborsi (acquisto di immobili o

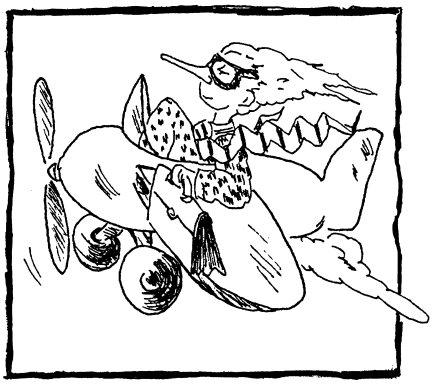

altri beni registrati e conferimenti di somme di denaro, ecc..) risultanti dagli atti stipulati e registrati negli anni dal 2003 fino al 31 marzo 2007.

Esempio. A questo punto per sintetizzare quanto esposto può essere utile un caso pratico che chiarisce i termini della circolare ministeriale. Supponiamo il caso di una persona fisica che nel 2006 ha acquistato un immobile del valore di 150.000 Euro. Il livello di reddito minimo presunto in ciascun anno del periodo 2002/2006 corrisponde a Euro 30.000 (150.000/5).

Se questo soggetto è intestatario di un'autovettura con potenza superiore a 20 cavalli fiscali immatricolata nel 2003, verrà inserito nella lista dei soggetti da controllare. Supponiamo che il soggetto abbia acquistato a settembre del 2003 un'autovettura con potenza pari a 21 cavalli fiscali del valore di 40.000 euro. In questo caso al reddito minimo presunto di 30.000 euro andrebbero aggiunti i seguenti elementi:
- 1/5 della spesa sostenuta per l'acquisto dell'autovettura, ovvero 8.000 euro (sia per il 2003 che per i quattro anni precedenti)
- le spese di gestione (calcolate sulla base dei coefficienti presuntivi, di cui al D.M. 10/09/92 aggiornato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 5 aprile 2005), a decorrere dall'anno di acquisto (2003) di ammontare pari a euro 4.256,15 + 281 = 4.537,15. Poi questo importo:

- (inizialmente) deve essere moltiplicato, su base annua, per 7 (coefficiente fisso da tabelle ministeriali) ottenendo un valore annuo pari a 31.760;
- (successivamente) deve essere rapportato al periodo di possesso dell'anno, ossia 4/12 (da settembre a dicembre): il risultato finale è pari a euro 10.587 (pari a 31.760/12 x 4).

Quanto sopra determina che al contribuente verrà attribuito un reddito presunto pari a:

- ***per il 2002***: 30.000 + 8.000 = 38.000 euro;
- ***per il 2003***: 30.000 + 8.000 + 10.587 = 48.587 euro.

Se il contribuente, eventualmente insieme al suo nucleo familiare, avesse dichiarato, per l'anno 2003, un reddito superiore a 36.440 euro, ovvero: [48.587 - (48.587/4)], cioè pari al 75% di 48.587, non sarebbe inserito nella lista dei soggetti da controllare in quanto il reddito dichiarato sarebbe inferiore al 75% del reddito minimo accertato con il metodo "sintetico" del redditometro.

Fase istruttoria da parte dell'Ufficio ed esame degli elementi forniti dal contribuente. Attività di difesa del contribuente

Dopo aver selezionato i soggetti e aver acquisito tutte le informazioni gli uffici procedono a valutare gli elementi in loro possesso per arrivare al confronto preliminare con il contribuente con l'invio obbligatorio di una comunicazione informativa al soggetto. In questa fase la persona verificata è tenuta a dimostrare la prova contraria delle deduzioni operate dall'Amministrazione Finanziaria. In particolare si può dimostrare:

- che la maggiore ricchezza rispetto a quanto dichiarato è frutto di redditi non soggetti a tassazione (ad esempio borse di studio);
- che la stessa maggiore ricchezza è riferibile al possesso di redditi che sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva (ad esempio interessi su conti correnti e su obbligazioni) e che, pertanto, non devono essere indicati in dichiarazione dei redditi;
- l'esistenza di altre cause e circostanze contrarie (per esempio, gli assegni percepiti dal coniuge separato per il mantenimento dei figli che, legittimamente, non sono stati indicati nella dichiarazione dei redditi del coniuge medesimo).

Prima dell'emanazione della circolare ministeriale del 9 agosto il contribuente, in caso di verifica da redditometro, doveva portare come prova difensiva anche l'eventuale situazione patrimoniale e reddituale dei componenti il proprio nucleo familiare. Ora non è più necessario perché questa valutazione deve essere fatta in via preliminare dall'Ufficio verificatore con gli strumenti a sua disposizione. Pertanto ciò che in primo momento poteva sembrare negativo, in relazione al coinvolgimento dei propri familiari nelle indagini del fisco, alla fine risulta essere favorevole al contribuente che grazie ai redditi dei propri familiari potrà essere tolto dalle liste di verifica del fisco senza dover dimostrare che il proprio coniuge o i propri genitori o figli partecipano al sostentamento della famiglia.
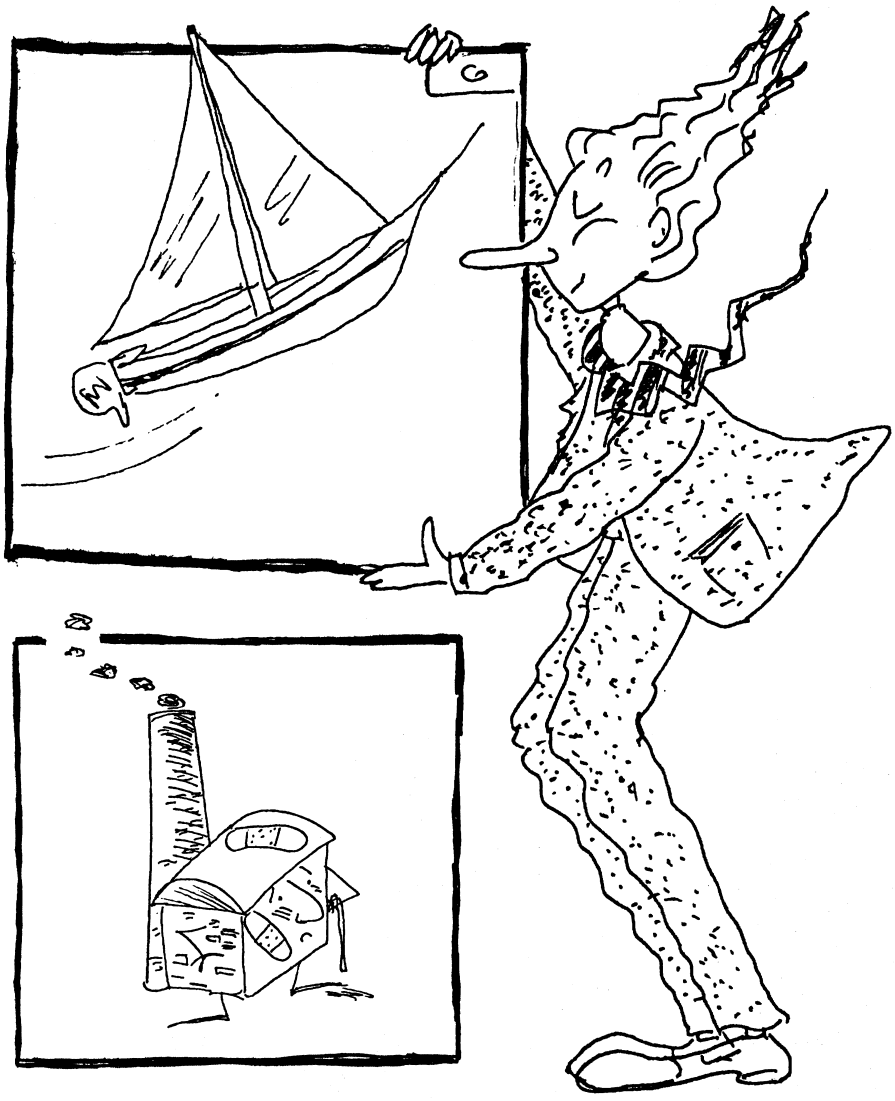
Walter Faccincani
Dottore Commercialista